

*a debito
per ammissioni
e G.P. del
B.I. dal 10/12/03*



**IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 79698 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012, vertente

TRA

██████████ nato in Pakistan, il ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Precenzano

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 20 novembre 2012 e notificato il 4 dicembre 2012, con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato lo status di rifugiato e forme complementari di protezione.

Il [redacted] ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza a causa del proprio orientamento sessuale.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad

un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato che era originario di Bharaaj nella provincia del Gujat e di avere dovuto lasciare il paese perché il padre Iman locale, aveva lanciato una fatwa (condanna a morte) nei suoi confronti per avere tenuto comportamenti innaturali; che la fatwa era stata lanciata perché si era innamorato di un Hijra (qualcosa di simile ad un transessuale) con il quale era andato a convivere ed aveva contratto simbolicamente matrimonio; che la moglie era fuggita insieme a lui ed era morta in un incidente stradale durante la fuga; che era ricercato anche dalla polizia perché in Pakistan l'omosessualità è reato, punita anche con la morte.

Le dichiarazioni del ricorrente, del tutto credibili e coerenti, trovano riscontro nella situazione del paese ed hanno trovato adeguato riscontro nel corso del giudizio attraverso l'audizione del ricorrente e la documentazione medica prodotta, che attesta l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress cronico legato alle vicende che hanno portato il ricorrente a fuggire dal paese ed alla morte della moglie..

La circostanza che il suo orientamento sessuale sia divenuto di pubblico dominio nel paese ove viveva, divenendo oggetto di una fatwa, rende concreto il rischio che egli, per tale motivo, possa essere sottoposto a persecuzioni.

I membri della minoranza Hijra, definita anche terzo sesso, per lo più pagati per danzare ai matrimoni, sono vittime di forte discriminazione e emarginazione sociale e spesso sono costretti alla prostituzione.

In Pakistan l'omosessualità costituisce reato ed è punita con una pena detentiva che va dai due anni all'ergastolo, oltre a 100 frustate e/o la pena di morte.

Senza contare che chi viene sottoposto a procedimento penale in Pakistan o arrestato, non ha alcuna garanzia di subire un processo “giusto” e trattamenti umani.

Il Pakistan, paese di stretta osservanza religiosa mussulmana, è uno degli Stati dove il rispetto dei diritti umani, a cominciare da quelli delle donne e degli omosessuali, è più basso.

La Posizione P7_TC1-COD(2009)0164 del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), così recita: “(30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza ad un determinato gruppo sociale». Per definire un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini”.
Stante la situazione come sopra illustrata, è del tutto verosimile che il ricorrente, il cui orientamento omosessuale è divenuto di pubblico dominio, nel suo paese possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa di ciò e non abbia, quindi, fiducia nella protezione delle autorità del paese a ciò preposte. Ricorrono i presupposti, pertanto, per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e

di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

riconosce al sig. [REDACTED] nato in Pakistan, il [REDACTED] lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2014

Il Giudice

V.to. Depositato in Cancelleria
oggi 29/01/2014
IL CANCELLIERE
Dott.ssa *Cristina Estale*
[Signature]

[Signature]